

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ESPERTO LINGUISTA IN AMBITO FORENSE

Il convegno di studi *Le intercettazioni: intelligence e formazione del perito linguista* promosso dalla Società Italiana di Intelligence (SOCINT) e dall'Osservatorio sulla Linguistica Forense (OLF) tenuto a Roma presso il Senato della Repubblica, ha sottolineato con forza la necessità e l'importanza di riconoscere ufficialmente la figura di esperto linguista in ambito forense.

Luciano ROMITO, Prof. Ordinario di Glottologia e Linguistica presso l'Università della Calabria e Coordinatore dell'Osservatorio sulla Linguistica Forense (OLF) gruppo tematico dell'Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV)

1. Introduzione

La Giustizia è fatta di parole e le parole nel processo giudiziario contano. La prova nel processo si manifesta sempre attraverso un insieme di fatti linguistici. È fatta di parole la testimonianza, la confessione, gli scritti anonimi, i *pizzini*, il dibattimento, le relazioni informative, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe della difesa, le motivazioni delle sentenze e soprattutto le intercettazioni. Tuttavia, in Italia **manca ancora** una figura professionale adeguatamente formata per trattare la parola e tradurla dal codice orale a quello scritto. Questa lacuna è di natura culturale, poiché si presume che chiunque sia in grado di parlare e comprendere possa anche trascrivere una conversazione intercettata. Ne è prova il dispositivo dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale, che recita: "Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina." Ad oggi non esiste un albo professionale o una figura professionale legittimamente riconosciuta; inoltre, nel mondo moderno caratterizzato da una sempre maggiore complessità, far riferimento a un'unica disciplina sembra quanto meno anacronistico. La formazione del linguista forense necessita di competenze interdisciplinari, a partire dalla competenza linguistica, riconosciuta, in ambito accademico, nel settore scientifico-disciplinare denominato Glottologia e Linguistica (GLOT-01/A ex L-LIN/01). Il presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), prof. Paolo Pedone ha sottolineato che, sebbene i concetti di formazione e nuove professioni siano strettamente interconnessi, non sempre lo sono in

modo lineare. Alcune professioni emergono autonomamente in seguito alla richiesta da parte del mercato, costringendo l'accademia a adattarsi e a creare nuovi percorsi formativi. Altre, invece, necessitano di un riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni per essere legittimate e associate a un percorso formativo specifico. Senza tale riconoscimento, la professione non esiste formalmente e le mansioni vengono svolte da individui con percorsi formativi e livelli di istruzione diversi. Questo è il caso del *perito trascrittore*, chiamato a svolgere il proprio lavoro nel 90% dei casi su incarico della Pubblica Amministrazione (Procure o Tribunali). L'attuale situazione anomala si manifesta nel fatto che la Pubblica Amministrazione, vincolata dall'articolo 221 del Codice di Procedura Penale (CPP), nomina individui privi di competenze specifiche o con percorsi formativi eterogenei per compiti quali la trascrizione di intercettazioni, l'analisi di segnali sonori o l'identificazione di parlanti anonimi. Al contrario, i privati, non soggetti a obblighi legali specifici, possono selezionare esperti con una formazione autonoma e specializzata. Questa discrepanza solleva dubbi sulla veridicità dell'affermazione "*la legge è uguale per tutti*". Tale problematica è ulteriormente aggravata dalla convinzione errata che la capacità di parlare implichi una comprensione approfondita del funzionamento della lingua (cfr. Romito, L. e Galata', V. (2008), *Speaker Recognition in Italy: Evaluation of Methods used in Forensic cases*, in *LANGUAGE DESIGN*, Special issue I: 229-240, ISSN: 1139-4218. Romito, L. e Galata', V. (2007), *Speaker Recognition: Stato dell'arte in Italia*, in *Scienze Vocali e del Linguaggio Metodologie di Valuta-*

zione e Risorse Linguistiche, III Convegno Nazionale AISV, 3: 223-242, Trento: EDK editore, ISBN: 978-88-95112-69-5.

La Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha avviato un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni il 20 dicembre 2022, conclusasi il 20 settembre 2023. L'obiettivo era raccogliere informazioni tecniche sul fenomeno delle intercettazioni. Durante l'indagine, sono state ascoltate 46 persone, principalmente giuristi, e 5 tecnici: 4 informatici e un perito elettronico e consulente trascrittore. Nessun linguista o esperto di parlato è stato coinvolto. Dall'analisi dei verbali emerge che il documento sonoro (udienze, interrogatori e intercettazioni) viene completamente sostituito dalla verbalizzazione o trascrizione, ossia dal documento cartaceo.

La necessità di una figura professionale di esperto linguista in ambito forense è evidenziata dall'elevata domanda di consulenze e perizie di trascrizione e identificazione del parlante, nonché dal numero significativo di errori giudiziari. Secondo Eurispes, in Italia si effettuano mediamente 181 milioni di intercettazioni all'anno, coinvolgendo oltre 140 mila bersagli. Tuttavia, come osservato dal presidente Pedone, poiché gli incarichi di trascrizione sono quasi sempre assegnati dal Tribunale, la mancata ufficializzazione della figura professionale rende superflua la progettazione di un percorso formativo specifico. Questo porta al paradosso di avere laureati formati dalle università italiane che possono lavorare solo nel settore privato, mentre individui senza alcuna formazione linguistica svolgono il 90% del lavoro assegnato dallo Stato italiano.

Nonostante la centralità e l'importanza di questo mezzo di ricerca della prova, il Tribunale non ritiene indispensabile nominare persone con competenze certificate e la politica non ritiene necessario il riconoscimento della figura professionale dell'esperto linguista in ambito forense.

La magistratura e l'avvocatura sembrano nutrire una presunzione di conoscenza delle complesse dinamiche del linguaggio e della percezione, basata sull'uso quotidiano del linguaggio per comunicare. Si ritiene che, poiché le intercettazioni consistono in parole che tutti siamo in grado di ascoltare e comprendere, siamo anche capaci di trascriverle adeguatamente senza necessitare di competenze specifiche. Questa convinzione è riflessa nel Codice e nella figura del Giudice, in qualità di peritus peritorum, che ascolta le intercettazio-

ni o i passaggi più rilevanti delle conversazioni captate in camera di consiglio, utilizzando un computer portatile o un tablet e delle cuffie, per formarsi un proprio convincimento. La Corte di Cassazione ha sempre affermato che la prova è costituita dal supporto digitale contenente la conversazione telefonica o ambientale, mentre la trascrizione rappresenta una mera trasposizione grafica del contenuto di tale supporto. (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 28/03/2018, n. 24744: *"In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, sicché il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto"*; o Cassazione penale, sez. VI, 30/10/1992, in Mass. Pen. Cass. 1993, fasc. 6,12 (s.m.): *"La trascrizione delle registrazioni, non soltanto non costituisce mezzo di prova, ma non può neppure identificarsi come una tipica attività di documentazione, fornita di una propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente un'operazione di secondo grado volta a trasporre con segni grafici il contenuto delle registrazioni"*; o Nota della Cassazione Penale Sez.V di 11/03/2002, n°9633: *"La prova è costituita dalla bobina. La trasposizione su carta del contenuto delle registrazioni rappresenta solo un'operazione di secondo grado"*). Il giudice ha sempre la facoltà di ascoltare i supporti analogici e digitali contenenti le registrazioni. Prima di redigere la sentenza, se ritiene che le trascrizioni fornite dalla polizia giudiziaria o dal perito siano insufficienti, può procedere direttamente all'ascolto in camera di consiglio. Tuttavia, l'ascolto può risultare complesso poiché i brani intercettati sono spesso di scarsa qualità acustica e, nella maggior parte dei casi, sono in dialetto o in lingua straniera. In quest'ultimo caso, il giudice si affida alla trascrizione giurata di un traduttore certificato e iscritto all'albo dei traduttori. Se la registrazione è in dialetto, il giudice tende a ritenersi competente nell'ascolto, basandosi sulla propria conoscenza dialettale o su quella del trascrittore. Tuttavia, a differenza del traduttore, il trascrittore non possiede una certificazione di competenza nei dialetti e non è iscritto a nessun albo professionale che garantisca tale competenza dialettologica. Si tende a ignorare che le lingue e, ovviamente, anche i dialetti, non sono monoliti, ma sono costituiti da repertori di varietà; per esempio, non esiste un dialetto calabrese, ma numerosissime varietà spesso totalmente diverse le une dalle altre. Un giudice, un Pubblico Mini-

stero o un Avvocato anche se calabrese può non essere in grado di comprendere una determinata varietà locale o situazionale del dialetto che sta ascoltando e, quindi, può rischiare di effettuare degli errori di interpretazione di ciò che ascolta. La giurisprudenza, attraverso sentenze significative come la *Cozzini* (Suprema Corte IV Sezione Penale, 43786/10), ha evidenziato l'importanza di standard rigorosi per l'affidabilità delle prove in ambito processuale. Tuttavia, nel caso delle trascrizioni, queste non costituiscono una prova diretta come indicato nelle sentenze sopra menzionate; la prova è rappresentata dalla bobina originale. Inoltre, non è richiesta alcuna competenza specifica per trascrivere un segnale intercettato, poiché nell'ordinamento penale questa è considerata un'operazione semplice e meccanica. La conseguenza naturale di questa assunzione è che l'incarico di trascrizione non assume le caratteristiche di una perizia, e quindi non richiede competenze o specializzazioni particolari. (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 06/11/2008, n. 2732: *"La trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione [...]"* o Cassazione penale, sez. VI, 15/03/2016, n. 13213 *"la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico scientifico"*; Cassazione penale, sez. VI, 3/11/2015, n. 44415 *"La perizia di trascrizione delle intercettazioni sono operazioni non di carattere "valutativo", bensì "descrittive" e ciò esclude che la trascrizione possa essere assimilata a una perizia"*; Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497 *"La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico"*; Cassazione penale, sez. VI, 22/1/2016, n. 3027 *"La perizia di trascrizione delle intercettazioni sono operazioni non di carattere "valutativo", bensì "descrittive" e ciò esclude che la trascrizione possa essere assimilata a una perizia e il riferimento ai brogliacci non realizza una violazione di legge. [...] Ne discende che la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico scientifico"*; Cassazione penale, sez. I, 26/03/2009, n. 26700 *"L'incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito per chi è stato nominato consulente tecnico in un procedimento connesso, prevista dall'art. 222, comma 1, lett. e), c.p.p., non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni,*

disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale norma alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo - a differenza del secondo, chiamato ad esprimere un "giudizio tecnico" - porre in essere soltanto una "operazione tecnica", non implicante alcun contributo tecnico-scientifico e connessa esclusivamente a finalità di tipo "ricognitivo").

Le sentenze della Cassazione riportano che la trascrizione è un'attività priva di interpretazione che non richiede particolari competenze e che funge solo da supporto al Giudice. Il trascrittore deve riportare su carta le parole ascoltate, come se la comunicazione fosse fatta solo di parole (cfr. Cassazione penale, sez. I, 24/04/1982, n. 805 *"la trascrizione non è altro che la mera trasposizione in simboli grafici della registrazione"*). Tuttavia, la comunicazione è un processo complesso, in cui si sovrappongono canali paralleli; non è fatta solo di parole, ma include tutto il canale della voce: la prosodia, cioè l'intonazione, le pause, i silenzi, e altre modalità extralinguistiche, come i movimenti del corpo, delle mani e degli occhi. Tutti questi canali contribuiscono alla corretta interpretazione del messaggio e non possono essere trascurati – come invece accade oggi – nella trascrizione di un'intercettazione. Spesso, proprio in questi aspetti risiede la chiave di lettura per una corretta interpretazione della comunicazione. È esperienza comune saper cogliere il significato di un lungo silenzio prima di una risposta, eppure quel silenzio e la sua durata non verrebbero solitamente trascritti se la conversazione fosse stata intercettata. La trascrizione, in questo caso, non rappresenterebbe, adeguatamente lo scambio comunicativo captato. E ciò, nonostante il codice di procedura penale (Dispositivo dell'art. 266 Codice di procedura penale Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) preveda che oggetto dell'intercettazione siano le *"conversazioni e comunicazioni"*. La trascrizione dovrebbe restituire tutti gli aspetti dell'intero evento comunicativo captato, non solo le parole, ricostruendo un fatto e le azioni avvenute.

2. Il ruolo del trascrittore

Il trascrittore compie sempre un'operazione di interpretazione e soprattutto una scelta, decidendo cosa inserire nella propria trascrizione e cosa omettere. La scelta riguarda i diversi canali di comunicazione oppure l'aggiunta di ambigui *"omissis"* o puntini sospensivi, secondo una prassi troppo diffusa. La scelta è sem-

pre influenzata, anche inconsciamente, dallo scopo e dall'obiettivo della trascrizione e dalle conoscenze pregresse che il trascrittore ha sul caso in esame (cfr. la *visione professionale*, rilevata da Goodwin C., 1994, *Professional Vision*, American Anthropologist 96(3): 606-633). Inoltre, le difficoltà nell'ascolto del segnale rendono spesso incomprensibili i discorsi captati. Davanti a una o più parole incomprensibili, accade spesso che chi trascrive decida di supplire ricorrendo – ma sbagliando – alle sue conoscenze del contesto in cui è avvenuta la conversazione, oppure alla conoscenza delle parti in gioco, o ancora dei reati oggetto di procedimento. È portato a compiere tale sforzo interpretativo pur di fornire una sua versione “leggibile” e coerente di ciò che è stato detto, invece di astenersi dal trascrivere e segnalare che quel brano di parlato è incomprensibile. Giuseppe Belcastro, presidente della Camera Penale del Tribunale di Roma, nel riportare i risultati di un questionario somministrato ai trascrittori iscritti all'Albo dei periti della capitale riguardo al loro atteggiamento di fronte a una parola o frase incomprensibile, afferma che ben il 38% del campione, con l'intento di dimostrare dedizione nel proprio lavoro (ma ignorando completamente i meccanismi della percezione), dichiara di riascoltare il segmento audio fino a quando *non “diventa” comprensibile*. La trascrizione di un segnale sonoro intercettato non può essere un'opinione o un'interpretazione personale, ma deve tendere a essere la corretta, oggettiva e veritiera rappresentazione grafica della realtà sonora. È necessario avere la giusta competenza per riportare su carta una corretta traduzione del codice multimodale del parlato in quello bidimensionale che è la forma scritta. A differenza di ciò che si ritiene comunemente, “trascrivere” è un'operazione estremamente complessa, per la quale non sono sufficienti solo un paio di cuffie e tanta buona volontà. Questa semplificazione ha generato numerosi errori giudiziari a causa di errate trascrizioni di intercettazioni. Se a queste difficoltà aggiungiamo la cattiva qualità della registrazione, la presenza di rumori e voci sovrapposte e l'uso del dialetto nella normale comunicazione intercettata, ci accorgiamo che l'operazione richiesta è più complessa in quanto è necessario: identificare i parlanti, assegnare loro i turni di parola, comprendere correttamente il dialetto, renderlo in italiano senza cadere nell'errore di tradurre lessicalmente la parola o l'espressione ma effettuare una traduzione semantica, quindi di fatto *interpretando* e infine tradurre il tutto in forma scritta.

3. Il rapporto tra linguistica e intelligence

La società contemporanea si trova nel mezzo di una metamorfosi globale. Internet, entro il 2030, collegherà ogni individuo, creando un sistema interconnesso tanto ricco di opportunità quanto permeato di rischi. La sicurezza informatica diventa in tale contesto un elemento imprescindibile, non solo per proteggere la *privacy* e i dati sensibili ed evitare manipolazioni, ma soprattutto per sfruttare le straordinarie possibilità di conoscenza offerte dalla Rete. È importante rilevare l'iniziativa dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che ha avviato un protocollo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per introdurre la sicurezza informatica come materia di studio, possibilmente a partire dalle scuole elementari. Questo rappresenta un passo significativo, che equipara il “*saper navigare sicuri*” a competenze di base come leggere, scrivere e far di conto. Il mondo digitale, tuttavia, presenta una sfida ulteriore: la difficoltà di governare un cambiamento così rapido con strumenti legislativi tradizionali, spesso rigidi e inadeguati. La regolamentazione dell'intelligenza artificiale da parte dell'Unione Europea è stata un'iniziativa necessaria per evitare un “*Far West*” tecnologico, ma è possibile regolamentare un fenomeno che evolve a una grandissima velocità? Questo interrogativo si lega a una più ampia riflessione sulla carenza di concetti, teorie e strumenti culturali adeguati a descrivere e affrontare i cambiamenti del nostro tempo.

Nel quadro di questa metamorfosi, emerge il ruolo cruciale dell'*intelligence* nel rapporto con la linguistica forense. La parola, elemento essenziale per comprendere e descrivere la realtà, unisce queste due discipline, che si trovano al crocevia tra giustizia, scienza e tecnologia. Le intercettazioni, centrali nelle indagini moderne, non sono semplici trascrizioni: richiedono interpretazioni complesse che tengano conto del contesto e delle sfumature linguistiche. La linguistica forense, in particolare, si confronta con nuove sfide legate all'avvento dei computer quantistici, che promettono comunicazioni inviolabili, obbligando a ripensare le modalità investigative tradizionali. Per affrontare questa complessità, Caligiuri ha richiamato l'importanza di investire nel capitale umano, sottolineando come l'Intelligence debba integrare competenze tecniche e umanistiche, includendo figure come gli hacker e i filosofi, capaci rispettivamente di acquisire e interpretare informazioni.

L'educazione diventa, pertanto, il filo conduttore che attraversa tutte queste dinamiche,

una priorità sociale e, soprattutto, un elemento indispensabile per garantire una democrazia reale. Occorre riconoscere il valore delle scelte culturali come base per le decisioni politiche e istituzionali, sottolineando come *l'Intelligence*, l'educazione e la linguistica forense possano contribuire a ridurre l'inevitabile incertezza del nostro tempo. Solo attraverso un investimento nelle competenze umane, nella cooperazione istituzionale e in una rinnovata visione culturale sarà possibile affrontare le sfide di una società in continua trasformazione.

4. Cosa fare?

Per risolvere questo problema, è essenziale possedere una competenza specifica riguardante i meccanismi della lingua e della percezione, oltre a disporre di parametri per valutare l'affidabilità della trascrizione in relazione al livello di rumore e alla qualità della registrazione. Esistono già tabelle basate su analisi percettive e altre possono essere sviluppate. È cruciale stabilire limiti precisi al di sotto dei quali un segnale audio non può essere trascritto, definendo requisiti minimi di affidabilità. Questo approccio è simile a quello adottato in altri ambiti di indagine e accertamento probatorio, come per le impronte digitali o l'analisi del DNA. Non possiamo continuare a fidarci dell'opinione di un singolo senza competenze certificate. È necessario individuare e prevedere la figura professionale di esperto linguista in ambito forense, costruire percorsi formativi pubblici come lauree triennali o master di primo o secondo livello, e far sì che magistratura e avvocatura, nella nomina di un perito o consulente, si affidino a queste figure professionali, intervenendo sull'art. 221 del Codice di Procedura Penale che oggi lascia piena libertà al giudice nella nomina.

La mancanza ufficiale di questa figura professionale ha già da tempo molte conseguenze negative:

- **Qualità delle trascrizioni:** senza esperti qualificati, le trascrizioni delle intercettazioni potrebbero essere imprecise o incomplete, compromettendo l'integrità delle prove (si pensi agli omissis, alle traduzioni dialettali, alle ricostruzioni linguistiche, ecc.).
- **Errori giudiziari:** errori nelle trascrizioni o nell'interpretazione delle intercettazioni possono portare a decisioni giudiziarie errate, con potenziali ingiustizie per imputati o vittime (sono innumerevoli i processi che giungono in Corte di Appello solo perché non si ha la certezza delle trascrizioni effettuate in Primo Grado).

- **Disomogeneità delle competenze:** persone con percorsi formativi diversi potrebbero avere livelli di competenza variabili, portando a una mancanza di standardizzazione e affidabilità nelle perizie linguistiche (in molti processi registriamo una evidente asimmetria tra consulenti del Tribunale e consulenti della Difesa).
- **Ritardi nei processi:** La necessità di correggere errori o di richiedere ulteriori perizie può rallentare i procedimenti giudiziari, aumentando tempi e costi della giustizia (in alcuni procedimenti sono state effettuate fino a 13 trascrizioni dello stesso segnale intercettato).
- **Mancanza di fiducia:** la percezione di una giustizia non accurata o inefficiente può minare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema giudiziario.
- **Opportunità mancate:** senza un riconoscimento formale, i linguisti forensi potrebbero non essere incentivati a specializzarsi in questo campo, limitando lo sviluppo di competenze avanzate e innovative.
- **Sbilanciamento verso il Privato:** già oggi, gli esperti linguisti con competenze consolidate in autonomia, lavorano solo ed esclusivamente per il privato rendendo la legge sempre meno *"uguale per tutti"*.

Queste conseguenze sottolineano l'importanza di riconoscere e valorizzare la figura dell'esperto linguista in ambito forense per garantire un sistema giudiziario più equo ed efficiente.

5. Linee guida e formazione

Le linee guida per individuare le competenze necessarie alla formazione di questa nuova figura esistono già e sono state sottoscritte da tutte le associazioni scientifiche che si occupano di parlato. Il vademecum sulle regole da rispettare nell'effettuare una trascrizione esiste già ed è stato pubblicato dal Ministero dietro sollecitazione del tavolo permanente delle fonti orali.

Ora è compito esclusivo della politica, in sinergia con la magistratura, l'avvocatura e gli altri operatori istituzionalmente coinvolti nel processo, prendere consapevolezza in modo condiviso del problema e cercare una soluzione. Le università e le associazioni scientifiche sono pronte già da molto tempo e sono disposte a fornire ogni contributo utile. ☺